

PARTE II: CONDIZIONI

1. LOCAZIONE - L'Armatore concede ed il Conduuttore prende in locazione l'unità come sopra individuata, per il periodo di tempo convenuto alle condizioni contenute nel presente contratto fatto in duplice originale e composto da Parte I, Parte II, appendice "A" ed eventuali allegati. L'unità deve essere utilizzata solo per diporto a scopo ricreativo, escludendo espressamente il suo impiego per l'insegnamento della navigazione da diporto, per attività sportive e quale unità appoggio per immersioni subacquee.

2. OBBLIGHI DELL'ARMATORE - L'Armatore si impegna a non stipulare alcun altro contratto di locazione relativo all'unità per lo stesso periodo di tempo; inoltre deve: a) consegnare l'unità al Conduuttore nel luogo e nei tempi convenuti, stagna, forte, munita di adeguate attrezzature, forniture ed equipaggiamento, nonché dei prescritti documenti e delle dotazioni di sicurezza previste per legge e sotto ogni aspetto in condizioni di navigabilità; b) garantire al Conduuttore che l'unità alla consegna avrà le caratteristiche indicate nell'appendice "A"; c) assicurare e tenere assicurata l'unità secondo quanto previsto nella Parte II, clausola 9; d) restituire prontamente al Conduuttore, senza interessi, il deposito cauzionale dopo avere constatato l'inesistenza di danni all'unità, di violazioni contrattuali e di obbligazioni contratte dal Conduuttore durante la locazione; ogni eventuale trattenuta dovrà essere regolarmente documentata; e) provvedere alle riparazioni ed alle sostituzioni dovute a vizi occulti propri dell'unità o di sue parti, nonché a quelle dovute a logorio per l'uso normale dell'unità secondo l'impiego convenuto.

3. OBBLIGHI DEL CONDUTTORE - Il Conduuttore deve: a) pagare all'Armatore, nei modi e nei termini convenuti, il fitto relativo al periodo di locazione pattuito; b) versare, a garanzia di qualsiasi obbligazione a suo carico derivante dal presente contratto, il deposito cauzionale contestualmente alla presa in consegna dell'unità; c) utilizzare l'unità esclusivamente per diporto a scopo ricreativo, con la normale diligenza e secondo le sue caratteristiche tecniche, tra porti e ancoraggi buoni e sicuri, compresi entro i limiti di navigazione convenuti, ove possa stare con sicurezza sempre galleggiante; d) sostenere per la durata della locazione tutte le spese inerenti l'esercizio dell'unità, nonché ad assumere tutti gli oneri, gli obblighi e le responsabilità derivanti dall'eventuale esistenza a bordo e dall'uso degli apparati di comunicazione; e) informare periodicamente l'Armatore, tramite telefono, telefax, telegramma o altro mezzo idoneo di comunicazione, circa lo stato e la posizione dell'unità; in caso di incidente, danno o avaria il Conduuttore dovrà darne immediata comunicazione ed eventuali riparazioni dovranno essere concordate ed autorizzate per iscritto dall'Armatore; f) provvedere, durante il periodo di locazione, alla manutenzione ordinaria dell'unità per conservarla nelle stesse condizioni di efficienza e navigabilità nelle quali è stata presa in consegna ed in regola con le leggi ed i regolamenti vigenti, nonché alle riparazioni ed alle sostituzioni necessarie all'unità se imputabili alla sua responsabilità o a quella dei suoi ospiti; g) sostenere i danni non indennizzabili dall'assicuratore per fatto o colpa del Conduuttore stesso e dei suoi ospiti, la franchigia; h) riconsegnare l'unità all'Armatore nel luogo e nei tempi convenuti e nel medesimo buono stato in cui venne consegnata, salvo il normale deperimento, libera da ogni vincolo e gravame dipendente da obbligazioni assunte dal Conduuttore; in caso siano necessarie riparazioni a spese del Conduuttore, questi dovrà effettuarle prima della riconsegna.

Inoltre, il Conduuttore si impegna espressamente a: non utilizzare l'unità per trasportare passeggeri e merci, né effettuare alcun tipo di commercio; rispettare il numero minimo delle persone componenti l'equipaggio, nonché il numero massimo delle persone trasportabili; non partecipare a regate, competizioni nautiche e manifestazioni sportive di qualunque genere; a non tenere a bordo animali, armi, esplosivi e sostanze stupefacenti, neanche per uso personale; non chiedere di essere rimorchiato o rimorchiare altre unità se non in caso di assoluta emergenza; non uscire da un porto o lasciare un ancoraggio sicuro quando l'Autorità competente vieti la navigazione o, in generale, quando le condizioni meteo-marine, lo stato dell'unità e del suo equipaggio siano tali da compromettere la sicurezza delle persone presenti a bordo e dell'unità; non sub-locare l'unità, né cedere i diritti derivanti dal presente contratto, senza autorizzazione scritta dell'Armatore.

4. PAGAMENTI - I pagamenti relativi al fitto, nonché il versamento del deposito cauzionale, devono essere effettuati dal Conduuttore nei modi e nei termini convenuti. Se, invece, il presente contratto è stato concluso tramite il Mediatore Marittimo, incaricato da ambo le parti di svolgere la funzione di Depositario, allora il fitto deve essere corrisposto nei modi e nei termini convenuti dal Conduuttore al Depositario che lo custodirà e gestirà nei modi previsti dalle leggi vigenti, provvedendo a:

a) trasferire l'acconto del fitto all'Armatore, dedotte le provvigioni spettanti al Mediatore, tramite bonifico bancario da eseguire entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello precisato nella Parte I, voce I.

b) trasferire il saldo del fitto complessivo all'Armatore tramite bonifico bancario da eseguire entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo a quello di avvenuta consegna dell'unità al Conduuttore.

Nel caso l'Armatore o il Conduuttore comunicassero per iscritto al Depositario l'intenzione di ricorrere alla procedura arbitrale per risolvere le controversie relative al presente contratto, allora ogni somma che sia ancora custodita presso il Depositario verrà da questi trattenuta e sarà quindi distribuita agli aventi diritto secondo le indicazioni contenute nel lodo arbitrale.

In caso di:

a) mancato pagamento dell'acconto nei modi e nei termini convenuti, il presente contratto dovrà ritenersi nullo.

b) mancato pagamento del saldo e/o versamento del deposito cauzionale nei modi e nei termini convenuti, il presente contratto sarà considerato risolto e l'Armatore potrà trattenere tutti i pagamenti ricevuti con diritto al risarcimento dei danni.

5. RITARDO NELLA CONSEGNA - Qualora l'unità non fosse messa a disposizione del Conduuttore nei modi e nei termini convenuti, questi avrà la facoltà di recedere dal presente contratto, senza penalità alcuna, purché lo dichiari per iscritto entro 24 ore correnti dalla scadenza del termine di consegna. In caso di:


a) conferma della locazione, il fitto decorrerà dal momento dell'effettiva presa in consegna dell'unità;

b) risoluzione del contratto, ogni compenso pagato dal Conduuttore gli dovrà essere immediatamente restituito, senza interessi. L'Armatore non sarà tenuto al pagamento di danni per il ritardo nella consegna se questo non sarà dovuto a suo dolo o colpa grave.

L'Armatore

Il Conduuttore

Il Mediatore



6. RITARDO NELLA RICONSEGNA - Se per fatto dipendente dal Conduuttore la riconsegna fosse ritardata:

- a) per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto, sarà dovuto dal Conduuttore un corrispettivo in misura doppia rispetto alla rata di fitto giornaliera;
- b) per un periodo eccedente la decima parte della durata del contratto, sarà dovuto dal Conduuttore un corrispettivo in misura doppia rispetto alla rata di fitto giornaliera per ogni giorno (o parte di esso) fino a quando la riconsegna sarà effettuata, salva la prova di maggiori danni da parte dell'Armatore.

Ai fini del presente contratto sarà considerato ritardo anche il tempo necessario per riportare l'unità nel porto previsto per la riconsegna, qualora il Conduuttore terminasse la locazione in un porto diverso; saranno inoltre a carico del Conduuttore tutte le spese connesse con il trasferimento dell'unità al porto previsto per la riconsegna.

7. SOSPENSIONE DEL FITTO - Qualora, per fatti non imputabili alla responsabilità del Conduuttore:

- a) l'utilizzo dell'unità venga impedito per un periodo non superiore alle 24 (ventiquattro) ore consecutive o di un decimo della durata della locazione, quale sia il più breve, il fitto non decorrerà a partire dal momento in cui ha avuto inizio l'interruzione fino al momento in cui l'unità sarà in grado di riprendere il servizio. Resta ferma la scadenza del contratto, salvo patto contrario.
- b) l'unità andasse perduta o l'utilizzo di questa venisse impedito per un periodo superiore alle 24 (ventiquattro) ore consecutive o di un decimo della durata della locazione, quale sia il più breve, il Conduuttore potrà invocare la risoluzione del presente contratto dandone immediata comunicazione scritta all'Armatore. Qualsiasi compenso pagato in anticipo, a partire dal momento in cui si è verificata l'interruzione o la perdita, dovrà essere restituito al Conduuttore. In queste circostanze la riconsegna dell'unità avverrà nel luogo ove si è verificata la causa dell'interruzione o laddove l'unità è andata perduta; il Conduuttore avrà pure diritto al rimborso delle spese di viaggio e di alloggio per sé ed i suoi ospiti necessarie per raggiungere il porto previsto per la riconsegna.

8. INVENTARIO E GENERI DI CONSUMO - La consegna e la riconsegna dell'unità devono avvenire previa redazione, in contraddittorio tra l'Armatore ed il Conduuttore, del verbale riguardante l'inventario di bordo ed i generi di consumo (combustibile, olio lubrificante, acqua, provviste intatte di coperta, macchina, cambusa e camera) esistenti a bordo. L'unità deve essere consegnata ed essere riconsegnata con il pieno di combustibile. Il Conduuttore deve reintegrare le mancanze o rotture che verranno accertate al termine della locazione.

9. ASSICURAZIONI - L'Armatore deve assicurare e tenere assicurata l'unità per la durata della locazione tramite polizza corpi stimata comprendente i casi di avaria particolare e ricorso terzi 4/4, nonchè tramite polizza a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dell'unità. Il Conduuttore può richiedere che prima dell'imbarco gli sia fornita copia di tutte le polizze per consultazione. Se il Conduuttore non ritenesse sufficienti i massimali di copertura dovrà darne comunicazione scritta all'Armatore, il quale sarà tenuto ad elevarli fino ai limiti richiesti, ma le spese relative saranno a carico del Conduuttore. Sono in ogni caso a carico del Conduuttore i danni non indennizzabili dall'assicuratore per fatto o colpa del Conduuttore stesso e dei suoi ospiti, l'inadeguatezza dei valori assicurati, la franchigia.

10. RESCISSIONE DELL'ARMATORE - Nel caso l'Armatore, prima dell'inizio della locazione, decidesse di rescindere il presente contratto dando comunicazione scritta al Conduuttore, allora dovrà restituire a quest'ultimo qualsiasi compenso pagato in anticipo, senza interessi, oltre al pagamento di una penale a titolo di risarcimento danni pari: a) al 25% (venticinque per cento) del fitto complessivo se la comunicazione di rescissione perviene al Conduuttore più di 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della locazione; b) al 50% (cinquanta per cento) del fitto complessivo se la comunicazione di rescissione perviene al Conduuttore entro i 30 (trenta) giorni precedenti l'inizio della locazione.

11. RESCISSIONE DEL CONDUTTORE - Fatto salvo quanto previsto nella Parte I, voce N, nel caso il Conduuttore, prima dell'inizio della locazione, decidesse di rescindere il presente contratto dando comunicazione scritta all'Armatore, quest'ultimo avrà il diritto di pretendere il pagamento del fitto complessivo, trattenendo tutti i pagamenti ricevuti. Tuttavia, se l'Armatore sarà in grado di rilocalizzare l'unità ad altro Conduuttore per lo stesso periodo a condizioni non meno favorevoli di quelle qui pattuite, allora restituirà al Conduuttore l'ammontare dei pagamenti ricevuti detraendo però una somma pari a tutte le spese, incluse le provvigioni, sostenute dall'Armatore per la conclusione del presente contratto e per l'eventuale rilocalizzazione.

12. SALVATAGGIO - Il compenso netto per salvataggio e assistenza prestata ad altre unità sarà ripartito in parti uguali tra l'Armatore ed il Conduuttore. Tutte le misure prese dall'Armatore per stabilire l'ammontare del compenso spettante per il salvataggio e per ottenerne il pagamento saranno vincolanti per il Conduuttore.

13. MEDIATORE - L'Armatore ed il Conduuttore riconoscono il Mediatore Marittimo indicato nella Parte I, voce M, quale unico intermediario del presente contratto e parte di questo solo per quanto attiene all'attività di mediazione svolta in favore di ambo le parti. La provvigione spettante al Mediatore Marittimo è dovuta contestualmente alla conclusione del presente contratto, deve essere calcolata sul fitto lordo complessivo, è pagata dall'Armatore, si intende acquisita anche se il contratto venisse meno per qualsiasi causa e deve essere corrisposta anche sull'eventuale estensione del periodo di locazione. Inoltre, l'Armatore ed il Conduuttore conferiscono al Mediatore Marittimo, che accetta, l'incarico di svolgere la funzione di Depositario, autorizzandolo a ricevere, custodire e trasferire il fitto secondo le previsioni contenute nel presente contratto.

14. LEGGE E CONTROVERSIE - Per quanto non disposto dal presente contratto si fa espresso richiamo alla legge italiana. La risoluzione di ogni e qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà risolta tramite Arbitrato libero presso la Camera Arbitrale Marittima Genova.

L'Armatore

Il Conduuttore

Il Mediatore